



Ordinanza sul certificato svizzero di capacità per condurre yacht marittimi (Ordinanza sulla licenza di navigazione d'altura)

Modifica del 4 dicembre 2017

*L'Ufficio svizzero della navigazione marittima (USNM)
ordina:*

I

L'ordinanza del 20 dicembre 2006¹ sulla licenza di navigazione d'altura è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza dell'USNM
sul certificato svizzero di capacità per condurre yacht marittimi
(Ordinanza sulla licenza di navigazione d'altura)

Art. 1 cpv. 2

² La licenza di navigazione d'altura è rilasciata per le categorie di natanti per le quali il richiedente produce un'attestazione della categoria corrispondente di cui all'articolo 3.

Art. 2 cpv. 1 lett. d ed e^{bis}, nonché 2

¹ Per ottenere una licenza di navigazione d'altura, il candidato deve:

- d. attestare una formazione di pronto soccorso (art. 4);
- e^{bis}. confermare l'idoneità mentale e fisica (art. 5a);

² Per essere ammessi all'esame, i candidati minorenni devono presentare un'autorizzazione dei genitori o del rappresentante legale.

¹ RS 747.321.71

Art. 3 cpv. 1 e 3

¹ Il candidato deve disporre di una formazione nautica di base, attestata da una licenza di condurre cantonale della categoria corrispondente o da un titolo equivalente.

³ L'attestazione deve essere fornita per ogni categoria per cui è rilasciata una licenza di navigazione d'altura.

Art. 5 Attestazione di una sufficiente acuità visiva e uditiva

¹ Il candidato deve dimostrare di possedere un'acuità visiva e una capacità di distinguere i colori sufficienti. L'attestato deve essere rilasciato da un medico o da un ottico diplomato. La data di tale attestato può precedere di un anno al massimo quella della presentazione dell'incarto completo.

² Il candidato deve dimostrare di possedere un'acuità uditiva sufficiente. L'attestato deve essere rilasciato da un medico o da un audioprotesista diplomato. La data di tale attestato può precedere di un anno al massimo quella della presentazione dell'incarto completo.

Art. 5a Conferma dell'idoneità mentale e fisica

¹ Il candidato deve confermare per iscritto all'autorità o all'ente esaminatore riconosciuto la propria idoneità mentale e fisica a condurre un'imbarcazione.

² Se vi sono dubbi sull'idoneità mentale o fisica, l'autorità o l'ente esaminatore richiede un certificato medico.

Art. 6 Requisiti generali relativi alla pratica della navigazione

¹ La pratica della navigazione deve essere acquisita:

- a. fuori dalle acque interne su natanti sportivi e da diporto della categoria corrispondente, idonei alla navigazione d'altura, con la partecipazione attiva alla navigazione e alla conduzione dell'imbarcazione, comprese la formazione nautica in mare conformemente all'allegato 2 e la tenuta del libro di bordo conformemente all'allegato 3;
- b. sotto la guida di un conducente autorizzato alla conduzione di un'imbarcazione della categoria corrispondente secondo il diritto dello Stato della bandiera.

² L'equipaggio fisso non deve essere composto da più di due persone.

³ In caso di traversate con o senza scali saranno riconosciute al massimo 500 miglia nautiche; sono per contro riconosciute le miglia percorse durante gli scali e dopo la traversata, purché giustificate separatamente.

⁴ Le distanze percorse durante le regate sono riconosciute complessivamente fino a un massimo di 100 miglia nautiche.

⁵ Non sono riconosciute le miglia nautiche percorse in flottiglia.

Art. 7 cpv. 1

¹ Per ottenere una licenza di navigazione d'altura si devono certificare le esperienze minime seguenti:

- a. per una licenza di navigazione d'altura per natanti a vela con o senza motore:
 1. tre settimane di navigazione, di cui almeno 18 giorni in mare, e
 2. la percorrenza di 1000 miglia nautiche, di cui almeno 700 secondo l'attestato di navigazione conformemente all'allegato 4 dopo il superamento dell'esame teorico;
- b. per la licenza di navigazione d'altura per natanti motorizzati:
 1. due settimane di navigazione, di cui almeno dieci giorni in mare, e
 2. la percorrenza di 500 miglia nautiche, di cui almeno 400 secondo l'attestato di navigazione conformemente all'allegato 4 dopo il superamento dell'esame teorico.

Art. 8 cpv. 1

¹ Per estendere una licenza di navigazione d'altura già rilasciata per le altre categorie di natanti si devono certificare le esperienze minime seguenti:

- a. per l'estensione della licenza di navigazione d'altura per natanti motorizzati a natanti a vela con o senza motore:
 1. dieci giorni in mare, e
 2. la percorrenza di 500 miglia nautiche secondo l'attestato di navigazione conformemente all'allegato 4;
- b. per l'estensione della licenza di navigazione d'altura per natanti a vela con o senza motore a natanti motorizzati:
 1. cinque giorni in mare, e
 2. la percorrenza di 100 miglia nautiche secondo l'attestato di navigazione conformemente all'allegato 4.

Art. 10 Certificazione della pratica effettuata: requisiti

¹ È ammesso a certificazione della pratica di navigazione l'attestato di navigazione approvato dall'USNM conformemente all'allegato 4.

² Il libro di bordo o una copia dello stesso possono essere richiesti in qualsiasi momento.

³ I candidati non possono attestare autonomamente l'esperienza pratica in mare o attestarla ad altri candidati.

Art. 13 cpv. 2 frase introduttiva, lett. d ed e

² L'USNM può approvare la domanda se le seguenti condizioni sono adempiute:

- d. le persone autorizzate a firmare devono essere incensurate;
- e. le persone responsabili della direzione generale, della vigilanza e del controllo nonché della gestione amministrativa devono essere incensurate e offrire la garanzia di un'attività irrepreensibile.

II

¹ L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

² Gli allegati 2-4 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

4 dicembre 2017

Ufficio svizzero della navigazione marittima:
Reto Dürler

Allegato 1
(art. 2 cpv. 1 lett. b)

Esame

Rinvio alle disposizioni che introducono l'allegato

Allegato 1
(art. 2 cpv. 1 lett. b e 2a cpv. 1)

Allegato 2
(art. 6 cpv. 1 lett. a)

Formazione nautica in mare

- 1 Le capacità e le operazioni che permettono di condurre yacht marittimi sono menzionate sull'attestato di navigazione.
- 2 Durante la formazione le conoscenze nautiche e la capacità di effettuare con sicurezza le manovre descritte qui di seguito devono essere verificate da un conducente idoneo e confermate nell'attestato di navigazione con l'apposizione della firma:
 - 2.1 conoscenze generali sugli yacht, sul loro uso, sulla collocazione dell'equipaggiamento di sicurezza nonché sulla verifica del motore e delle vele;
 - 2.2 conoscenza delle norme di prevenzione delle collisioni;
 - 2.3 valutazione delle condizioni meteorologiche e del moto ondoso;
 - 2.4 navigazione sicura, determinazione della propria posizione, scelta della rotta idonea;
 - 2.5 manovre di ancoraggio e ormeggio;
 - 2.6 manovre all'interno di un porto;
 - 2.7 manovra uomo in mare.

Allegato 3
(art. 6 cpv. 1 lett. a)

Tenuta del libro di bordo

- 1 Il conducente è responsabile della tenuta del libro di bordo.
- 2 Il libro di bordo va redatto regolarmente durante la navigazione e deve contenere le indicazioni seguenti:
 - 2.1 numero del certificato di bandiera o immatricolazione conformemente al rispettivo diritto nazionale, Stato di rilascio, porto di immatricolazione e nome del proprietario;
 - 2.2 dati dell'imbarcazione secondo il certificato di bandiera;
 - 2.3 nome, indirizzo e nazionalità del conducente;
 - 2.4 genere, numero, data, luogo ed ente che ha rilasciato la licenza di navigazione d'altura del conducente;
 - 2.5 generalità delle altre persone a bordo, la loro nazionalità, eventualmente le loro funzioni a bordo, i rispettivi porti d'imbarco e di sbarco (luoghi e date);
 - 2.6 arrivo e partenza dai porti (luoghi e date);
 - 2.7 rapporti di navigazione (vento e condizioni meteorologiche, rotte e correzioni, dati del log, vele a riva, ore di marcia del motore, posizioni successive dell'imbarcazione);
 - 2.8 tabella dei quarti;
 - 2.9 eventi e osservazioni importanti quali incidenti, avarie e altro.
- 3 Le iscrizioni nel libro di bordo devono descrivere la navigazione in modo comprensibile.
- 4 Il libro di bordo deve essere firmato dal conducente.
- 5 Per quanto riguarda la pratica della navigazione che deve essere acquisita ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente ordinanza, la tenuta del libro di bordo deve essere effettuata a mano.

Allegato 4
(art. 7 cpv. 1, 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1)

Attestato di navigazione

- 1 Il conducente e il candidato devono confermare con la loro firma che il candidato ha percorso le distanze richieste in qualità di membro dell'equipaggio e ha partecipato attivamente alla navigazione e alle manovre.
- 2 L'attestato di navigazione deve inoltre contenere:
 - 2.1 cognome, nome, data di nascita, indirizzo e nazionalità del membro dell'equipaggio;
 - 2.2 date delle crociere, numero dei giorni di navigazione, porti di partenza, di scalo e d'arrivo;
 - 2.3 distanza in miglia nautiche sul fondo, separate in vela e motore, come pure il numero delle ore trascorse in mare con vento oltre forza cinque Beaufort;
 - 2.4 dati dell'imbarcazione secondo il certificato di bandiera;
 - 2.5 numero del certificato di bandiera o immatricolazione conformemente al rispettivo diritto nazionale, Stato di rilascio, porto di immatricolazione e nome del proprietario;
 - 2.6 cognome, nome, nazionalità, indirizzo, tipo e numero della licenza di navigazione d'altura del conducente;
 - 2.7 attestati di navigazione compilati dal candidato sulla base del libro di bordo con almeno tre iscrizioni giornaliere;
 - 2.8 indicazioni in merito alle attività svolte dal candidato a bordo nei campi seguenti: sicurezza, meteorologia, navigazione, manovre a vela, manovre di ancoraggio e ormeggio.